

IEC/tb

Ancona, li 15 MAG. 2000

Prot. n. 862
Circ. n. 08

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: Tariffe professionali unificate per prestazioni non aventi riscontro sul tariffario nazionale.

Su proposta della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche il Consiglio di quest'Ordine, nella seduta del 13 aprile 2000, ha approvato le seguenti tariffe professionali, non aventi riscontro sul tariffario nazionale, che entreranno in vigore nella regione Marche a partire dal 15 maggio 2000:

- conglobamento dei compensi accessori (art. 13 della tariffa professionale) per tutti gli onorari a percentuale
- riduzione di tariffa in applicazione della L. 155/89
- tariffa per collaudi statici
- collaudi di lavori e forniture e/o certificato di regolare esecuzione
- collaudo tecnico-funzionale
- onorario per lo studio dell'impatto ambientale (S.I.A.) di progetti
- tariffe per prestazioni di ingegneria geotecnica

In merito alla decisione di graduare la riduzione del 20% ai sensi ex L.155/89, art. 4 comma 12/bis, si precisa che verrà formulata tale proposta all'ente Regione Marche per verificare la possibilità di accoglimento.

Le tariffe, che sono state inserite nel nostro sito Internet (<http://www.ordineingegneri.ancona.it>), potranno essere scaricate dallo stesso. Le stesse sono inoltre disponibili su supporto cartaceo o potranno essere copiate su floppydisk consegnato dagli interessati alla Segreteria dell'Ordine e potranno essere inviate per posta elettronica a tutti coloro che ne faranno richiesta comunicando l'indirizzo e-mail.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Paolo Beer

TARIFFA PER COLLAUDI STATICI.

A) COLLAUDO STATICO

Il presente disposto tariffario riguarda le presenti prestazioni:

- Collaudo statico effettuato su qualsiasi tipo di struttura che debba sopportare carichi statici o dinamici (in c.a., ferro, legno, muratura, ecc.)
- Collaudo ex L.5/11/1971 n.1086 e successivi Decreti Ministeriali per l'aggiornamento delle "NORME TECNICHE DELLE OPERE IN C.A., C.A.P.E ACCIAIO".

A.1. Operazioni di collaudo.

Esse consistono in:

1. Esame della relazione di calcolo e degli elaborati grafici esecutivi;
2. Esame di tutta la documentazione prodotta dalla Direzione dei Lavori ed in particolare dei certificati relativi alle prove effettuate sui materiali ed eventuali prove sulle strutture;
3. Verifica della rispondenza della struttura realizzata con quella progettata;
4. Visita delle strutture ed effettuazione di prove sclerometriche e/o di carico, analisi dei risultati ottenuti rapportati ai risultati teorici;
5. Redazione del certificato di visita e di collaudo.

A.2. Documentazione.

Il documento da redigere da parte del collaudatore dovrà almeno comprendere:

- a) relazione illustrativa dell'opera;
- b) verbali di visita e delle operazioni effettuate (prove sclerometriche, verifiche, ecc.)
- c) verbali delle prove di carico (se ritenute necessarie) o prove tecniche;
- d) relazione e certificato di collaudo;
- e) dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

A.3. Importo delle opere.

L'importo da considerare per l'applicazione dell'aliquota afferente le varie classi sarà dato dal costo totale delle strutture collaudate al lordo dell'eventuale ribasso d'asta e maggiorato dell'eventuale aumento d'asta nonché della revisione prezzi al lordo dell'alea e comprensivo delle riserve indipendentemente dal loro accoglimento.

In mancanza di un consuntivo finale, essendo i lavori eseguiti in economia, l'importo sarà stimato a mc vuoto per pieno e a mq nelle seguenti misure:

**IMPORTI MINIMI DEI COSTI DI COSTRUZIONE
(NUOVE COSTRUZIONI)**

TAB.1.

COSTO DI COSTRUZIONE DELL'INTERO EDIFICIO	costo di mercato £/mc	costo di mercato £/mq	% incidenza strutture
Edifici categoria I classe a	180.000		30%
Edifici residenziali di tipo medio e/o economico	300.000		30%
Edifici residenziali signorili, abitazioni di lusso, ville	400.000		30%
Alberghi, case di riposo, edifici commerciali importanti, edifici direzionali, ospedali, cliniche, case di cura, scuole	500.000		30%
Capannoni semplici categ. I classe a, fino a 6 ml di altezza		280.000	70%
Stabilimenti industriali:			
• fino 6 ml di altezza (per ogni piano)		400.000	70%
• oltre 6 ml fino a 8 ml (per ogni piano)		450.000	70%
• oltre 8 ml (per ogni piano)		550.000	70%

**IMPORTI MINIMI DEI COSTI DI COSTRUZIONE
(RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI)**

TAB. 2

COSTO DEL RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE	costo di mercato £/mc	costo di mercato £/mq	% incidenza strutture
Edifici con carattere non storico	400.000		25%-35%
Edifici con carattere storico o ad essi assimilabile per la complessità dell'intervento o per le caratteristiche dell'edificio	500.000		25%-35%

9

A.4. Valutazione dell'onorario.

Per la valutazione dell'onorario si applicheranno all'importo del compenso totale, determinato con le percentuali di cui alla tabella A, i coefficienti della tabella H sotto riportata.

Detti coefficienti verranno applicati ai singoli compensi relativi alle singole strutture, per i quali sia necessario eseguire collaudi separati ancorché facenti parte di un unico complesso (vd A7/h)

TAB. H

COLLAUDO STATICO	CLASSE E CATEGORIA DI RIFERIMENTO ALLA TABELLA A DELLA TARIFFA	COEFFICIENTE PER COLLAUDO TECNICO
Strutture in cemento armato normale e precompresso escluso ponti	Ia, If, Ig	0.12
Strutture metalliche, in legno, muratura e varie, escluso ponti	IXa, IXb, IXc	0.12
Ponti	Ig, IXa, IXb	0.18

A.5. Compensi accessori - compenso minimo.

I compensi accessori ed il rimborso spese di cui agli artt. 4 e 6 della Tariffa potranno essere:

- 1) elencati analiticamente a piè di lista: le vacanze dei tempi di andata e ritorno come da tariffa vigente e le spese di percorrenza in auto calcolate assumendo un costo a chilometro pari a 2/5 del prezzo della benzina super;

oppure:

- 2) conglobati con l'applicazione dell'art.13 della Tariffa, nella misura dal 15 al 30% dell'onorario a percentuale nel Comune di residenza e dal 15 al 45% fuori del Comune di residenza.

Indipendentemente dal calcolo di cui al punto A.4. il compenso dell'onorario non potrà comunque essere inferiore a £ 1.000.000 con rimborso spese a piè di lista esclusivamente per l'onorario minimo. Qualora l'importo dell'Onorario superi il minimo, resta fissato il criterio del rimborso delle spese sopra esposto di cui al punto A5 comma 1) e 2).

Il compenso minimo verrà aggiornato dal Consiglio dell'Ordine ogni due anni.

A.6. Esempio di onorario.

- Struttura in c.a.
- Classe I, cat. g
- Costo opera (come A.3.) £ 300.000.000.
- Aliquota Tab.A=8.278%
- Coefficiente di collaudo 0,12 (Tabella H)
- Ammontare onorario:
 $300.000.000 \times 8.278/100 \times 0,12 = 2.980.080 + i$ compensi accessori.

A.7. Casi particolari.

a) Collaudo in corso d'opera. Qualora il collaudo venga eseguito in corso d'opera le aliquote della Tabella "A" saranno maggiorate dal 30 al 50%.

b) Strutture speciali Quando il collaudo riguardi strutture speciali quali ponti, viadotti e coperture di particolare importanza, ecc. le aliquote della Tab."A" potranno essere maggiorate fino al 100 %.

c) Strutture semplici. Classe I categoria a.

Per i collaudi di strutture edilizie semplici ricadenti nella classe I cat. a (solai appoggiati su murature, balconi, scale, architravi in c.a., ecc.) sarà applicata una riduzione fino al 40% fermo restando il minimo di cui al punto A.5.

d) Revisione dei calcoli statici.

-Il compenso per la revisione dei calcoli statici sarà valutato in ragione dello 0,2 dell'aliquota c della tabella B della Tariffa, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno, verificate.

-La revisione sarà riconosciuta al collaudatore nei seguenti casi:

1) su specifica richiesta del committente.

2) quando si siano riscontrate difformità sostanziali fra le opere progettate e quelle realizzate(ad es. rilevanti variazioni di luci e spessori). In questo ultimo caso la necessità di revisione dovrà essere preventivamente comunicato al committente.

In tali casi nell'elaborato di collaudo, nel quale dovranno essere riportate tutte le operazioni di revisione, si dovrà specificare chiaramente la ragione per cui il collaudatore ha dovuto procedere alla revisione.

e) Redazione di calcoli statici. La redazione di calcoli statici, che non siano stati forniti dal progettista e che siano riportati nella relazione di collaudo, sarà compensata alla stregua di un progetto esecutivo, classe If, Ig, IXa, IXb, IXc, considerando le parzializzazioni a), b), c), della Tab. B.

f) Prove di carico e sui materiali. Le prove di carico e sui materiali, regolarmente effettuate e riportate nella relazione di collaudo saranno compensate a vacanza per le operazioni connesse alle prove e a discrezione per la relazione integrativa delle stesse (C.N.I. 5/6/1986).

g) Aggiornamento importo lavori. Un incarico di collaudo assegnato sia durante il corso dei lavori sia dopo la loro ultimazione e che non sia stato condotto a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista (mancata tempestiva consegna

4

degli atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti dovuti a forza maggiore, ecc.) va compensato considerando l'importo dei lavori aggiornato moltiplicandolo per il coefficiente di adeguamento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati in analogia con quanto contenuto nell'art.19-c della Tariffa.

L'importo va aggiornato qualora la variazione ISTAT rispetto alla data di ultimazione lavori o al momento dell'incarico, se in corso d'opera, superi il 10%.

h) Certificato di collaudo separato. Se un'opera comprende varie parti distinte per autorizzazione e/o contratto le quali richiedono separati certificati di collaudi, gli onorari saranno stabiliti separatamente ognuno riferito agli importi di ogni singola parte.

i) Incarico a più professionisti. Se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi sono dovuti l'onorario e le spese che spetterebbero al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.(art.7 della Tariffa).

Nel caso di collaudi effettuati su designazione dell'Ordine, come nel caso di terne di nominativi formulate dall'Ordine ai sensi dell'art. 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, è fatto obbligo al professionista di sottoporre al visto del Consiglio dell'Ordine la relativa parcella che dovrà essere accompagnata da copia del collaudo.

9